

Delibera n. 36 del 27 maggio 1999.

OGGETTO: Partecipazione alla costituzione di una Cooperativa di servizi con le IPAB della Provincia di Trento, operanti nel settore socio-assistenziale e formativo.

Premesso che

L'IPAB Casa di Soggiorno per Anziani con sede in Condino (TN) è associata all'UPIPA (Unione Provinciale Istituzioni Pubbliche Assistenziali).

L'UPIPA è una associazione tra Istituzioni di natura pubblica, nonché soggetti privati non aventi finalità di lucro che operano prevalentemente nel settore socio-assistenziale, i cui scopi sono:

- a) studiare e coordinare i problemi generali - di natura assistenziale, contrattuale, giuridica, amministrativa e tecnica - degli Associati, promuovendo idonee soluzioni;
- b) attuare forme di collegamento fra le I.P.A.B. e gli altri Associati aderenti all'Unione e suscitare una operante solidarietà tra gli stessi, per rendere le loro attività assistenziali più coordinate, qualificate e rispondenti alle esigenze umane e sociali degli utenti;
- c) rappresentare e tutelare gli interessi degli Associati, particolarmente nei confronti della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, della Provincia Autonoma di Trento e delle Organizzazioni Sindacali;
- d) tenere rapporti con le Associazioni che operano nel settore dell'assistenza sociale in genere;
- e) cooperare ad ogni iniziativa di interesse sociale nel settore della assistenza;
- f) studiare e promuovere la definizione e l'attuazione di una politica assistenziale che preveda, secondo un programma dinamico, le risposte più idonee al bisogno espresso dalla persona nella società;
- g) predisporre programmi e/o iniziative per la ricerca, la formazione e l'aggiornamento del personale.

Nell'ambito della vita dell'Unione, è iniziato da qualche mese un dibattito tra gli Associati che ha evidenziato l'opportunità e l'utilità di trasformare l'associazione in una Società cooperativa, al fine di creare tra gli aderenti un più forte vincolo di solidarietà e soprattutto con lo scopo di coordinare l'attività dei Soci, di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, di consentire economie di spesa nei settori di interesse comune, anche per attuare una sempre migliore rispondenza dell'attività dei Soci ai propri fini istituzionali.

L'iniziativa volta a migliorare l'organizzazione e la rappresentatività della Associazione sindacale tra le Istituzioni assistenziali è di sicuro interesse di questa Amministrazione, in quanto le attività della costituenda cooperativa a favore dei Soci, oltre a garantire le precedenti prestazioni, saranno potenziate anche con l'erogazione di servizi che potranno permettere economie di scala, con un ritorno benefico sull'entità delle rette a carico degli utenti.

L'art. 3 dello statuto allegato, infatti, precisa che la Società potrà a tal fine svolgere le seguenti attività:

- a) prestare ai Soci ogni forma di assistenza, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico, escluse le attività professionali non esercitabili in forma societaria;
- b) attuare le iniziative e compiere le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli Enti soci, operando nei rapporti con enti ed istituti sia pubblici che privati, promuovendo, in particolare, opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
- c) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli Enti soci;
- d) rappresentare, difendere e tutelare gli interessi dei Soci, intrattenendo allo scopo opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici ed organi di ogni ordine e grado;
- e) promuovere ed organizzare convegni e manifestazioni di interesse comune.

Considerati pertanto i benefici e le utilità che potranno derivare all'Ente dalla proposta trasformazione in Società cooperativa della Unione Provinciale Istituzioni Pubbliche Assistenziali (UPIPA), alla quale lo stesso è associato, si propone di partecipare alla costituzione della nuova Cooperativa di servizi.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Rilevata l'opportunità di partecipare alla costituzione della Cooperativa di servizi con altre Istituzioni Assistenziali della Provincia denominata "Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza – U.P.I.P.A.", stante l'utilità e i benefici che potranno derivarne all'Ente secondo le motivazioni indicate in premessa;

Visto lo Statuto della costituenda Società;

Visto quanto dispone la L.R. 3/96 e la L.R. 10/98.

Sentito il parere favorevole di legittimità sul presente provvedimento espresso dal Segretario/Direttore amministrativo ai sensi del comma 2° dell'art. 18 della L.R. 26 agosto 1988, n. 20.

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di partecipare alla costituzione di una cooperativa di servizi con le IPAB della Provincia di Trento, operanti nel settore socio-assistenziale e formativo, nonché con altre Istituzioni di natura pubblica e soggetti privati, non aventi finalità di lucro, che operano prevalentemente nel settore socio-assistenziale, denominata "Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza – U.P.I.P.A.", con sede in Trento, via Sighele n. 3, avente lo scopo di coordinare l'attività dei Soci e di migliorarne l'organizzazione, secondo lo spirito mutualistico, al fine di consentire economie di spesa nei settori di interesse comune e per attuare una sempre migliore rispondenza dell'attività dei Soci ai propri fini istituzionali.
2. Di prendere atto che:
 - ⇒ La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.
 - ⇒ Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra i rappresentanti legali o i mandatari dei soci.
 - ⇒ La vita della cooperativa sarà regolata dallo Statuto che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante ed essenziale.
3. di sottoscrivere la quota di Lire 100.000 e di imputare la relativa spesa al cap. 1370 del Bilancio di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare mandato al Vice-Presidente Sig. Beniamino Bagozzi di effettuare e sottoscrivere tutti gli atti necessari alla costituzione della cooperativa, provvedendo contestualmente alla nomina degli organi sociali ed all'adozione dello statuto sociale, e di nominare lo stesso quale legale rappresentante dell'Ente in seno al Consiglio di Amministrazione della costituenda società.;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità e diviene esecutivo a pubblicazione avvenuta;
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07/1993 nr. 13, che avverso alla presente delibera è ammessa opposizione al Consiglio di Amministrazione dell'Ente – ex art. 31 comma 2 della L.R. 01.08/1996 nr. 3 – entro il termine del periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11/1971 nr. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lettera b della Legge 06.12/1971 nr. 1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

**BOZZA DI STATUTO DELLA COOPERATIVA
UNIONE PROVINCIALE ISTITUZIONI PER L'ASSISTENZA
U.P.I.P.A.**

DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1

E' costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata, sotto la denominazione "Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza – U.P.I.P.A.", con sede in Trento, Via Sighele n. 3.
Potranno, inoltre, essere istituite sedi secondarie e uffici di zona.

DURATA

Articolo 2

La durata della Società è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci.

SCOPO SOCIALE

Articolo 3

La Società ha lo scopo di coordinare l'attività dei Soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, anche al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune, e ciò anche per attuare una sempre migliore rispondenza dell'attività dei Soci ai propri fini istituzionali.

Potrà a tal fine svolgere le seguenti attività:

- a) prestare ai Soci ogni forma di assistenza, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico, escluse le attività professionali non esercitabili in forma societaria;
- b) attuare le iniziative e compiere le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli Enti soci, operando nei rapporti con enti ed istituti sia pubblici che privati, promuovendo, in particolare, opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
- c) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli Enti soci;
- d) rappresentare, difendere e tutelare gli interessi dei Soci, intrattenendo allo scopo opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici ed organi di ogni ordine e grado;
- e) promuovere ed organizzare convegni e manifestazioni di interesse comune.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali.

Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può ottenere prestiti da Soci disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti, tra cui il D.P.R. 385/1993 e successive modificazioni, delle disposizioni del CIRC e, in particolare, dei limiti previsti dall'art. 13 del D.P.R. 29.09.1973 n. 601 e successive modificazioni e integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario.

SOCI

Articolo 4

Possono essere ammesse come Soci le I.P.A.B. della provincia di Trento, operanti nel settore socio - assistenziale e formativo. Possono altresì essere ammesse le altre Istituzioni di natura pubblica nonché i soggetti privati non aventi finalità di lucro che operano prevalentemente nel settore socio-assistenziale, i quali ne facciano domanda, impegnandosi ad accettare tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti sociali.

Sono ammessi anche Soci sovventori, i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo sviluppo tecnologico, previsto dall'art. 10.

I voti attribuiti ai Soci sovventori non devono in ogni caso superare 1/3 dei voti spettanti a tutti i Soci.

L'ammissione è di competenza dell'Assemblea.

Articolo 5

1. I Soci hanno l'obbligo:

- a) di concorrere alla formazione del capitale sociale della Società con la sottoscrizione ed il contestuale versamento di una quota di partecipazione di L. 100.000 o multiplo di tale importo. I nuovi Soci dovranno versare l'eventuale tassa di ammissione annualmente deliberata dall'Assemblea degli Enti consorziati;
- b) di osservare le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, nonché delle deliberazioni sociali;
- c) di collaborare nel perseguimento dei fini della Società secondo le direttive degli Organi sociali.

2. I Soci, inoltre, devono sentirsi impegnati nel partecipare ad eventuali iniziative deliberate dall'Assemblea generale ed a far partecipare i loro Amministratori e dipendenti agli interventi di formazione svolti dalla Società.

Articolo 6

I Soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee;
- b) di usufruire, nei modi e nei limiti fissati dai Regolamenti o dagli Organi sociali, delle prestazioni, dei servizi e delle attività in genere della Società, finalizzate a consentire un risparmio di spesa ai Soci, rimborsandone i relativi costi;
- c) di prendere visione del Libro Soci e del Libro Verbali delle Assemblee generali, del bilancio di esercizio e delle relazioni accompagnatorie degli Amministratori e dei Sindaci, di chiedere copia dei predetti atti, nonché di esaminare altri atti secondo le modalità della normativa vigente.

Articolo 7

Il recesso può avvenire solamente nei casi previsti dalla legge, tra cui quelli previsti dagli artt. 2437 e 2523 del C. C.. Esso deve essere comunicato con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione e ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se presentato almeno 3 mesi prima, diversamente con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 8

L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea contro l'Ente socio che venga meno agli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni sociali.

Contro il provvedimento di esclusione il Socio può appellarsi, entro 30 giorni dalla comunicazione avutane, al Collegio arbitrale. L'appello sospende l'efficacia del provvedimento di esclusione.

Articolo 9

Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto sociale, spetta al Socio uscente il rimborso della quota di partecipazione in un importo mai superiore a quello versato ed eventualmente rivalutato, ai sensi dell'art. 7 della legge 31.01.1992 n. 59.

Ai Soci uscenti non spetta il rimborso del sovrapprezzo versato al momento dell'ammissione.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10

Il capitale sociale è formato dalle quote di partecipazione di L. 100.000 o multiplo di tale importo.

Le quote di partecipazione non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né possono essere cedute, nemmeno ad altri Soci, con effetto verso la Società.

E' prevista la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendali, formati dal conferimento dei Soci sovventori. Tali conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di L. 50.000.

I titoli azionari sono distribuiti ai Soci.

La qualità di Socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel Libro stesso.

Articolo 11

I fondi di riserva ordinaria e di riserva straordinaria sono formati con la quota degli utili annuali ad essi devoluta a norma dell'art. 30.

I fondi di riserva sono indivisibili sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento.

Alle quote ed alle azioni non può essere corrisposto un dividendo superiore a quello massimo stabilito dalle leggi in materia di mutualità cooperative.

Su delibera dell'Assemblea dei Soci le quote sociali possono essere rivalutate nei limiti fissati dalle leggi speciali in materia di mutualità cooperativa con la destinazione alle stesse di una quota parte degli utili di esercizio.

ORGANI SOCIALI

Articolo 12

Sono Organi sociali:

- a) l'Assemblea degli Enti consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA

Articolo 13

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- eleggere il Presidente;
- eleggere gli altri Membri del Consiglio di Amministrazione;
- eleggere il Collegio Sindacale;
- approvare il bilancio annuale e la destinazione degli utili di esercizio o la copertura delle perdite;
- fissare l'importo del sovrapprezzo;
- fissare l'importo dei gettoni di presenza per gli Amministratori ed i compensi per i Membri del Collegio Sindacale;
- approvare i Regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare forme di finanziamento;
- approvare programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale e i loro stati di attuazione in occasione dell'approvazione dei bilanci;
- deliberare l'adesione della Società ad Enti ed Associazioni;
- deliberare sugli altri oggetti sottoposti al suo esame con regolare ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale, oppure in seguito a richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci, presentata almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento della Società, nonché la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

Articolo 14

Ogni Socio ha diritto di partecipare all'Assemblea con un proprio Rappresentante. Questi potrà essere il Presidente dell'Ente socio, quale rappresentante legale, o un suo delegato da lui designato mediante delega scritta, che per le IPAB dovrà essere scelto tra Amministratori o ex Amministratori di IPAB.

I Soci possono farsi rappresentare anche dal Rappresentante di altro Socio mediante delega scritta.

Il Socio o suo mandatario può rappresentare in Assemblea solo un altro Ente socio.

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci, con l'indicazione dell'oggetto da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso, affisso all'albo sociale, e comunicato per lettera, fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea potrà svolgersi, oltre che nella sede sociale, in altro luogo della provincia di Trento, purché di agevole accesso con i comuni mezzi di trasporto.

Articolo 16

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando vi sia rappresentata la maggioranza assoluta dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.

Essa delibera a maggioranza dei votanti, comprendendo tra i votanti anche gli astenuti.

L'elezione delle cariche sociali, invece, è fatta a maggioranza relativa di voti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando vi sia rappresentata la maggioranza assoluta dei Soci e, in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno un decimo dei Soci.

Articolo 17

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Le votazioni si fanno, di regola, per alzata di mano, con prova e controprova.

Le elezioni delle cariche sociali possono essere fatte per schede palesi.

Articolo 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce; in mancanza, l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i presenti.

L'assemblea nomina il Segretario e due Scrutatori, su proposta del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due Scrutatori.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea straordinaria sono svolte da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti, scegliendoli tra i rappresentanti legali o i mandatari dei Soci previsti dall'art. 2535 del C .C.. I mandatari dei Soci che siano IPAB devono essere scelti tra amministratori o ex amministratori di IPAB che non siano incorsi nelle cause di incompatibilità previste dall'art. 5 della L.R. 1.08.1996 n. 3 e dovranno risultare da delega del legale rappresentante del Socio nella quale sia specificato il mandato a rappresentare eventualmente il Socio nel Consiglio di Amministrazione della Società.

I Soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da Soci cooperatori.

Il Consiglio elegge il Vice Presidente con funzioni di sostituzione del Presidente.

Le modalità per la designazione ed elezione dei candidati potranno essere fissate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente e tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea all'atto della nomina, comunque non superiore a tre anni; essi sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio sono esonerati dal prestare cauzione.

Articolo 20

In caso di cessazione dalla carica di un componente del Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà cooptato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, approvata dal Collegio sindacale.

Il nuovo Consigliere rimarrà in carica fino alla prima Assemblea che provvederà alla nomina.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 21

Il Consiglio è investito, per la gestione sociale, dei seguenti poteri:

- convocare l'Assemblea e dare esecuzione alle delibere della stessa;
- formulare gli eventuali Regolamenti sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato da una relazione contenente le indicazioni previste dalla legge ed, in particolare, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- deliberare le spese per il funzionamento degli uffici della società;
- deliberare l'istituzione dei servizi della società e le relative spese di funzionamento;
- stabilire la remunerazione del Presidente e degli Amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- nominare ed esonerare dall'incarico il Segretario, su proposta del Presidente;
- assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone le mansioni;
- incaricare consulenti e collaboratori cui affidare la trattazione di specifiche attività;
- determinare le misure dei compensi e degli stipendi da attribuire al Segretario, ai dipendenti e ai consulenti e collaboratori;
- deliberare le eventuali operazioni previste dall'art. 3, lett. b);
- deliberare la stipula di tutti gli atti e contratti attinenti all'attività sociale, compresi acquisti, vendite e permuta di beni mobili e immobili e di diritti reali, iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, transazioni e arbitrati, azioni attive e passive in qualsiasi grado di giurisdizione, ogni atto nei rapporti con istituti enti ed uffici pubblici, nell'ambito dei programmi pluriennali approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13;
- conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti;
- designare Rappresentanti della Società in comitati, commissioni enti ed organismi sia pubblici che privati;
- compiere in genere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che per disposizione di legge o di statuto non siano espressamente riservati all'Assemblea.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta, su invito del Presidente, o di chi lo sostituisce, ogni volta che ne sia da questi ravvisata la necessità o ne sia fatta richiesta da un terzo dei propri membri o dal Collegio Sindacale.

Esso delibera validamente con la presenza di almeno metà dei suoi membri ed a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Gli Amministratori devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali sono personalmente interessati.

Le deliberazioni sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Articolo 23

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.

Il Presidente vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali e sull'andamento generale della Società. In caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce con tutte le attribuzioni ed i poteri il Vicepresidente.

Articolo 24

La firma sociale spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente costituisce di per se stessa attestazione dell'assenza od impedimento del Presidente.

SEGRETARIO

Articolo 25

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento delle diverse attività statutarie e redige i verbali delle riunioni degli Organi statuari.

CONSULTA DEI DIRETTORI E COMITATI TECNICI

Articolo 26

Per esprimere pareri sulle materie che saranno richieste dal Consiglio di Amministrazione e per approfondire problematiche relative alla gestione degli Enti è istituita la Consulta dei Direttori degli Enti associati che, di norma, si riunisce una volta al mese.

Detta attività può essere articolata in Gruppi di lavoro su specifiche tematiche.

Annualmente i partecipanti alla Consulta nominano, al loro interno, un Coordinatore al quale sono affidati i compiti di convocare le riunioni mensili predisponendo l'O.d.G., coordinare e verbalizzare le riunioni, formalizzare i risultati delle attività in documenti che saranno sistematicamente trasmessi agli Enti associati.

I programmi di attività della Consulta e gli ordini del giorno delle riunioni mensili vengono preliminarmente comunicati al Presidente.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere l'istituzione di ulteriori comitati tecnici con funzioni consultive e propositive per lo studio dei problemi interessanti singoli settori.

L'istituzione ed il funzionamento dei comitati tecnici sono disciplinati da appositi regolamenti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 28

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, eletti dall'Assemblea per un triennio, ai sensi di legge, tra persone aventi un'adeguata qualifica professionale.

Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla la gestione sociale, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto e accerta l'esattezza delle scritturazioni contabili e del bilancio ed adempie in genere alle funzioni ad esso demandate dalla legge.

Nella relazione da presentare all'Assemblea annuale dei Soci il Collegio Sindacale deve riferire, ai sensi delle leggi vigenti, anche sui criteri seguiti dagli Amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari.

I sindaci possono operare anche individualmente e deliberano a maggioranza di voti.

COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 29

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e i Soci, oppure tra i Soci, relative all'interpretazione e all'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti approvati dall'assemblea, delle deliberazioni degli Organi della Società, ed in genere ogni controversia relativa al rapporto sociale, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, nominati come di seguito indicato.

La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata r.r., il nome del proprio Arbitro. L'altra parte, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta, con lettera raccomandata r.r., il nome dell'Arbitro dalla stessa scelto. I due Arbitri nominati dalle parti designeranno il terzo che presiederà il Collegio Arbitrale.

Ove una delle parti non provveda alla nomina dell'Arbitro di sua competenza, o i due Arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, vi provvederà il Presidente della Commissione Provinciale delle Cooperative, su richiesta di una delle parti.

Il Collegio si riunirà presso la sede sociale e l'arbitrato sarà irrituale, nel rispetto del contraddittorio.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 30

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio sarà compilato, secondo le norme di legge, il bilancio di esercizio.

Gli eventuali utili netti annuali saranno devoluti almeno per il 20% al fondo di riserva legale.

Una quota degli utili netti annuali dovrà essere corrisposta al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La quota di utili netti annuali che non è assegnata ai sensi dei precedenti commi e che non viene utilizzata per la corresponsione, entro i limiti di legge, dei dividendi sulle quote e sulle azioni o per la rivalutazione delle stesse o per formazione di altre riserve o fondi, dovrà essere destinata a fini mutualistici.

Articolo 31

Con la cessazione della società il patrimonio residuo, dedotto il capitale sociale versato e rivalutato, ai sensi dell'art. 7 della legge 31.12.1992 n. 59, ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 32

L'Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza – U.P.I.P.A. può aderire ad associazioni ed organizzazioni rappresentative di categoria di qualsiasi ordine e grado.

Articolo 33

Per quanto non contemplato nel presente statuto si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 36 DD. 27.05.1999.

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI

Via Cesare Battisti, 6

38083 CONDINO (TN)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36/99

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA COOPERATIVA DI SERVIZI CON LE IPAB DELLA PROVINCIA DI TRENTO, OPERANTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E FORMATIVO

L'anno millenovecentonovantanove addì **Ventisette** Del mese di **Maggio**
alle ore **20,30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso inviato a termini
di legge, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle persone di :

PRESIDENTE : BORDIGA MASSIMO
CONSIGLIERE : BAGOZZI BENIAMINO
CONSIGLIERE : BODIO ROSANNA
CONSIGLIERE : FALCO LUCIA
CONSIGLIERE : BODIO FABIO

Assenti i consiglieri signori/e

Assiste il Segretario, Direttore Amministrativo Signora Dott Ivana Beccari

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopradescritto

Relazione di
pubblicazione

Il presente verbale è
per otto
giorni all'albo di questo
Ente
dal
al

IL SEGRETARIO

Inviato alla Giunta
Provinciale

Il
Prot. nr.

Timbro dell'Ente

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

I componenti il Consiglio di Amministrazione

.....
.....
.....
.....

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Condino, li _____

Visto: Il Presidente

.....

I Segretario

.....

GIUNTA PROVINCIALE TRENTO